

## AUDIZIONE INFORMALE

Disegno di legge n. 770 e connesso  
(Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale)  
SENATO DELLA REPUBBLICA  
COMMISSIONE IGIENE E SANITA'

L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) apprezza le finalità poste alla base del DDL in discussione, in particolare ritiene ampiamente condivisibile la volontà di lottare contro *“la riluttanza nei confronti dei vaccini”* mediante l'adozione di strumenti quali l'educazione e l'informazione.

Come pure assolutamente strategica e indispensabile appare *“l'implementazione e il costante aggiornamento dell'anagrafe vaccinale”* ai fini di una piena e tempestiva conoscenza del fenomeno in esame, preliminare all'adozione di eventuali provvedimenti di emergenza.

Sulla base dell'esperienza realizzata nell'ultimo anno in materia di obbligo vaccinale abbiamo motivo di credere, tuttavia, che la semplice *“adesione volontaria e consapevole”* dei cittadini (che certamente costituisce obiettivo auspicabile e necessario) non riuscirà a garantire l'effettivo raggiungimento o il mantenimento del livello di immunità di gruppo.

In riferimento all'art.5 comma 1, che prefigura l'adozione di piani straordinari d'intervento, rileviamo che non viene chiarito quali sono i valori oggettivi al di sopra dei quali si configurano *“significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV”*, ovvero quando l'immunità di gruppo si può considerare compromessa al punto da far scattare l'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni.

Condividiamo la previsione che, al mancato adempimento degli obblighi imposti in tali situazioni, corrisponda una sanzione pecuniaria.

Non siamo d'accordo sulla formulazione del comma 4, quando si afferma che i piani straordinari di intervento **possono** *“subordinare, in modo temporaneo, su base nazionale, regionale o locale... la frequenza delle istituzioni scolastiche... all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni”*.

Il termine “*possono*” è certamente ambiguo e si presta a differenti interpretazioni in sede di applicazione.

Preferiremmo che si chiarisse quando scatta con certezza l’allontanamento temporaneo dalla scuola dell’alunno non vaccinato, quale autorità deve disporre tale allontanamento e se la frequenza della scuola va interrotta anche per gli alunni non vaccinati per i quali sia stata pagata la sanzione pecuniaria.

Non condividiamo neppure la formulazione del punto 4 b) del comma 4, laddove si prevede di “*richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione... di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili, anche assicurando che tali soggetti siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati*”.

Fermo restando che la tutela dei soggetti immunodepressi va comunque garantita, va detto che misure efficaci in assoluto sono difficili da realizzare, per il fatto che esistono plessi con una o poche sezioni di scuola dell’infanzia, spesso molto distanti tra di loro, a volte non serviti da trasporto e che la rimodulazione di sezioni/classi in caso di emergenza sanitaria potrebbe risultare in contrasto con altri criteri pur rilevanti al fine del successo formativo.

Andrebbe considerato che non esiste comunque la possibilità di isolare completamente una sezione/classe dal resto del contesto scolastico. L’attività didattica delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria prevede molteplici occasioni in cui i bambini si ritrovano tutti insieme a giocare in salone o in cortile, a svolgere attività laboratoriali negli spazi attrezzati, a pranzare in mensa. Le classi aperte, la costituzione di gruppi di alunni provenienti da sezioni/classi diverse sono una realtà pedagogica prima ancora che organizzativa che trae origine dalle migliori esperienze educative degli ultimi trent’anni.

In conclusione l’ANDIS riafferma con forza la posizione ufficiale espressa nei mesi scorsi sul tema delle vaccinazioni: in ogni caso va fatta salva l’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e, comunque, il dirigente scolastico non può essere investito di responsabilità estranee al proprio ambito di intervento.

Roma, 30 ottobre 2018

Il Presidente nazionale  
Paolino Marotta